



**CONSIGLIO  
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 2 marzo 2010 (05.03)  
(OR. en)**

**7081/10  
ADD 1**

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2009/0007 (CNS)**

---

**FISC 22  
UD 78  
AGRIFIN 9  
SOC 169**

---

**ADDENDUM ALLA NOTA PUNTO "I/A"**

---

del: Segretariato generale

al: Coreper/Consiglio

Oggetto: Proposta di direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero  
dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure  
- Dichirazioni

---

**Dichiarazione della Commissione**

La Commissione dichiara che la formulazione dell'articolo 3, paragrafo 7 offre varie opzioni agli Stati membri su come organizzarsi meglio sul piano interno per garantire una comunicazione efficiente con altri Stati membri.

**Dichiarazione dell'Austria**

La Repubblica d'Austria dichiara che il termine "tasse" di cui all'articolo 2, paragrafo 3, lettera b) della direttiva del Consiglio sull'assistenza reciproca in materia di recupero dei crediti risultanti da dazi, imposte ed altre misure non contempla - indipendentemente dalla loro classificazione - i pagamenti che i cittadini effettuano allo Stato o alle sue ripartizioni territoriali o amministrative conformemente alle disposizioni di legge senza aver diritto ad una particolare controprestazione.